



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e
Musicale

*Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" - Istituto superiore di
studi musicali*

Regolamento per l' elezione del Direttore

approvato dal CdA nella seduta del 16 aprile 2009
emanato dal Presidente il 16 aprile 2009

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, entro sei mesi anteriori alla scadenza del suo mandato convoca il Collegio dei Professori affinché questo fissi la data delle elezioni e dell'eventuale ballottaggio.

2. - Il Collegio, nella stessa seduta in cui stabilisce la data delle elezioni, indica i docenti, cinque titolari e tre supplenti, destinati a comporre la commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.

2. In caso di dimissioni e/o di cessazione anticipata dell' incarico del Direttore, il Vice-Direttore ne assume i poteri e provvedendo ai sensi del comma precedente.

Art. 2

Corpo elettorale

1. Formano il corpo elettorale attivo tutti i docenti e gli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio di Musica di Firenze.

2. L' elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto e affisso all' albo, a cura della Commissione elettorale, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

3. Eventuali errori od omissioni nell' elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, su conforme delibera della commissione elettorale, fino alla chiusura del seggio elettorale.

Art. 3

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

L' elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l' Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che abbiano esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ai sensi dell' articolo 6, comma 2 del D.P.R. 132/03.

2. - È, altresì, necessario:

a) non essere incorso, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, in sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero scritto;

b) non aver riportato, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi;



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" - Istituto superiore di studi musicali

c) non ricoprire cariche di direzione artistica o didattica presso enti, pubblici o privati, che possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d' interessi con quelli dell' ente "Conservatorio", del suo personale o dei suoi studenti.

3. - Coloro i quali aspirano ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra determinati, dovranno presentare la propria domanda sottoscritta da almeno 10 elettori presentatori, corredata dal proprio curriculum "vitae et studiorum" e dal programma che l' aspirante candidato promette di realizzare in caso di elezione. Tali documenti dovranno essere esposti, a disposizione degli elettori, in un apposito spazio pubblico dedicato alle attività elettorali per tutto il tempo di vacanza elettorale.

4. - L' aspirante dovrà allegare alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata e formalizzata ai sensi delle norme vigenti in tema, nella quale deve dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi predetti. Gli elettori presentatori possono sottoscrivere una sola candidatura; la sottoscrizione di più candidature comporta l' annullamento di tutte le sottoscrizioni.

5. - La candidatura compilata e corredata come sopra, indirizzata al Presidente del Conservatorio, deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alle votazioni. Il Presidente, compiuto il controllo di regolarità della domanda e dei suoi allegati, trasmette gli atti alla commissione elettorale per i successivi adempimenti.

Art. 4

Commissione elettorale.

1. - La commissione elettorale, composta da cinque docenti titolari e tre supplenti per i casi d' impedimento, viene designata anche nei suoi organi dal Collegio dei professori e successivamente nominata con decreto del Presidente del Conservatorio che ne nomina il Presidente e il segretario. La Commissione delibera ed opera sempre a maggioranza.

2. - La Commissione elettorale, per l' attuazione dei suoi compiti, gode di piena libertà, anche nella scelta, nell' utilizzazione ed allocazione di risorse finanziarie e di personale: ha diritto a strumenti, luoghi, servizi e consulenze.

Essa verifica la sussistenza dei requisiti sostanziali dei candidati e svolge le funzioni di commissione di seggio; garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:

- a) acquisisce e pubblica l' elenco degli elettori;
- b) verifica l' ammissibilità delle candidature, in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- c) entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature pubblica l' elenco dei candidati all' albo delle sedi del Conservatorio dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali;



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" - Istituto superiore di studi musicali

d) esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre tre giorni dall' affissione all' albo dell' elenco dei candidati di cui alla lettera c), comunicando l' esito entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione;

e) predispose il materiale necessario allo svolgimento dell' elezioni;

f) assicura il funzionamento del seggio;

g) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto che verrà riposto in luogo deputato alla custodia individuato dal Presidente della Commissione elettorale;

h) redige il verbale delle operazioni di voto.

i) delibera l' assunzione di piccole spese necessarie allo svolgimento delle sue attività e incarica il direttore amministrativo dell' esecuzione.

3. - I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 5

Tempi e modi del voto

1. - Le elezioni si svolgono in tre giorni lavorativi consecutivi durante i quali il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.00 dei primi due giorni, e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 del terzo giorno.

2. - Accertata l' identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente ed almeno uno scrutatore della Commissione elettorale.

3. - Il voto di preferenza dovrà essere espresso barrando la casella o il nome del candidato prescelto, utilizzando l' apposita matita fornita dalla commissione elettorale. Non sono ammessi altri segni o simboli. La duplicità dei segni o altri segni o simboli che inducano grave o assoluta incertezza sull' attribuzione del voto rendono la scheda nulla. In materia decide inappellabilmente la Commissione elettorale.

4. - La scheda ripiegata viene deposta nell' apposita urna dallo stesso elettore o da un esponente della Commissione del seggio.

5. - La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo.

6. - La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall' elettore sull' elenco elettorale controfirmata da un componente della Commissione elettorale.

Art. 6

Dell' elezione

1. - Risulta eletto il candidato che nel corso della primo votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

2. - Il ballottaggio dovrà avvenire nella prima settimana utile, a partire dal 10°



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" - Istituto superiore di studi musicali

giorno successivo al primo turno e non oltre il 20° giorno dal predetto turno.

3. - In sede di ballottaggio verrà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il candidato più anziano per nomina in ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, prevarrà il più anziano di età. Tale criterio si applica per tutti i casi di parità.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. - Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio fissata alle ore 14.00 del terzo giorno. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione redige il relativo verbale.

2. - Il verbale di scrutinio è affisso all' albo della sede centrale al termine delle operazioni.

Art. 8

Ricorsi

1. - In assenza di ricorsi alla Commissione elettorale, avverso le modalità di svolgimento e i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dall' affissione all' albo dei verbali degli scrutini, questi diventano definitivi.

2. - In caso di presentazione di ricorso si procederà secondo i termini previsti dalla lettera d), comma 2, articolo 4 del presente regolamento.

3. - La conseguente decisione della Commissione elettorale rende, comunque, i risultati definitivi e li trasmette al Presidente per la pubblicazione.

Art. 9

Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. - Al termine delle suddette operazioni, il Presidente del Conservatorio dispone la pubblicazione all' albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.